

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

21 NOVEMBRE 1967

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

10° ANNO N. 281

SOMMARIO

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

<i>Regolamento n. 872/67/CEE della Commissione, del 20 novembre 1967, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala</i>	1
<i>Regolamento n. 873/67/CEE della Commissione, del 20 novembre 1967, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto</i>	3
<i>Regolamento n. 874/67/CEE della Commissione, del 20 novembre 1967, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali</i>	5
<i>Regolamento n. 875/67/CEE del Consiglio, del 20 novembre 1967, che deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 160/66/CEE</i>	6
<i>Regolamento n. 876/67/CEE del Consiglio, del 20 novembre 1967, che istituisce per la campagna di commercializzazione 1967/1968 un'integrazione supplementare per i semi di colza e di ravizzone trasformati in Italia</i>	7
<i>Regolamento n. 877/67/CEE della Commissione, del 20 novembre 1967, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso</i>	8

INFORMAZIONI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

<i>67/695/CEE :</i>	
<i>Atto aggiuntivo n. 2 al bando di gara n. 615</i>	10

ATTI DEL COLLOQUIO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1967 — 434 pagine (francese, tedesco, italiano, olandese) — Prezzo : Lit. 1.500 ;
FB 120.

La Commissione della Comunità Economica Europea ha pubblicato gli atti del colloquio sulla formazione professionale svoltosi a Bruxelles dal 16 al 20 novembre 1964.

La manifestazione — cui hanno partecipato più di 200 personalità competenti in materia di formazione professionale e provenienti sia dagli ambienti governativi che dalle organizzazioni internazionali, dalle associazioni private o da organizzazioni professionali dei sei paesi — aveva lo scopo di mettere in evidenza, grazie ad un confronto di idee e di esperienza, gli insegnamenti che si potevano ricavare dagli sforzi compiuti nella C.E.E. per favorire lo sviluppo, il miglioramento e l'adattamento della formazione professionale e di mettere così in luce gli aspetti d'interesse comune dei problemi trattati.

Sono stati svolti due temi :

- la formazione del personale insegnante ed istruttore ;
- l'adattamento della formazione professionale allo sviluppo economico, all'evoluzione tecnica ed al progresso sociale.

La pubblicazione contiene il testo delle 15 relazioni presentate al colloquio ; completano l'opera i discorsi introduttivo e di chiusura pronunciati dal prof. Levi Sandri, vicepresidente della Commissione, l'allocuzione del rappresentante dell'Alta Autorità della C.E.C.A., nonché le conclusioni cui sono pervenuti i partecipanti al colloquio.

Nello spirito della Commissione, la pubblicazione di tali testi deve contribuire ad una migliore conoscenza dei problemi riguardanti la formazione del personale insegnante ed istruttore nella C.E.E., nonché delle tendenze generali che caratterizzano o dovrebbero caratterizzare i sistemi di formazione professionale dei sei paesi, affinché rispondano quanto più possibile ai fabbisogni attuali e prevedibili di formazione, favorendo, in tal modo, un'azione comune in un settore che resta essenziale per lo sviluppo armonioso della Comunità.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 872/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1967

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

Considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano e di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento n. 246/67/CEE ⁽²⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

Considerando che, in funzione dei prezzi offerti e dei corsi odierni di cui la Commissione ha avuto

conoscenza, i prelievi attualmente in vigore devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1967.

Per la Commissione

B. HERINGA

Direttore generale aggiunto

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 138 del 1° 7.1967, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 novembre 1967 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	u.c./tm
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	48,78
ex 10.01	Frumento duro	42,63
10.02	Segala	37,18
10.03	Orzo	35,80
10.04	Avena	30,36
10.05 A	Grunturco, ibrido, destinato alla semina	34,38 ⁽¹⁾
10.05 B	Granturco altro	34,38
10.07 A	Grano saraceno	0
ex 10.07 B	Miglio	11,05
ex 10.07 B	Sorgo e durra	29,74
ex 10.07 B	Non nominati	0
11.01 A	Farine di frumento o di spelta	72,15
11.01 B	Farine di frumento segalato	72,15
ex 11.01 C	Farine di segala	61,75
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento duro	76,39
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento tenero	77,61

⁽¹⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO N. 873/67/CEE DELLA COMMISSIONE**del 20 novembre 1967****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

Considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento n. 247/67/CEE⁽²⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato;

Considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in

vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 1*

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, prevista all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, è fissata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1967.

Per la Commissione

B. HERINGA

Direttore generale aggiunto

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 138 del 1°. 7. 1967, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 novembre 1967 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

(u.c. / tm)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
ex 10.01	Frumento duro	0	0	0	8,55
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Grunturco, ibrido, destinato alla semina	0	0,40	0,40	0,40
10.05 B	Granturco altro	0	0,40	0,40	0,40
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	10,00
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0,90	0,90	1,25
ex 10.07 B	Non nominati	0	0	0	0

(u.c. /100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3
ex 11.07 A I (a)	Malto non torrefatto, di frumento, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A I (b)	Malto non torrefatto, di frumento, altro	0	0	0	0	0
ex 11.07 A II (a)	Malto non torrefatto, d'orzo, altro	0	0	0	0	0
ex 11.07 A II (b)	Malto non torrefatto, d'orzo, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A III (a)	Malto non torrefatto, altro, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A III (b)	Malto non torrefatto, altro, non nominato	0	0	0	0	0
ex 11.07 B I	Malto torrefatto, di frumento	0	0	0	0	0
ex 11.07 B II	Malto torrefatto, d'orzo	0	0	0	0	0
ex 11.07 B III	Malto torrefatto, altro	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO N. 874/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1967

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

Considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento n. 856/67/CEE (2) e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

Considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, è neces-

sario modificare il correttivo applicabile alla restituzione dei cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1967.

Per la Commissione

B. HERINGA

Direttore generale aggiunto

(1) GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. 278 del 17.11.1967, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 novembre 1967 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

<i>(u.c. / tm)</i>					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
ex 10.01	Frumento duro	0	0	+ 8,55	+ 8,75
10.02	Segala	0	0	- 1,35	- 2,45
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	---	---	---	---
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0	+ 1,25	+ 1,50
ex 10.07 B	Non nominati	---	---	---	---

REGOLAMENTO N. 875/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 1967

che deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 160/66/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 17, secondo trattino,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 160/66/CEE, gli importi degli elementi mobili applicabili all'importazione delle merci di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono determinati tenendo conto delle restituzioni alla produzione concesse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni del Trattato, nella misura in cui tali restituzioni non siano state prese in considerazione per la determinazione dei prezzi che servono di base per il calcolo di tali importi ;

Considerando che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola e il quellmehl ⁽²⁾, gli Stati membri concedono una restituzione alla produzione per il granturco destinato alla fabbricazione dell'amido e del quellmehl, pari alla differenza, per 100 chilogrammi, tra il prezzo di entrata di detto cereale e 6,80 unità di conto ; che, conformemente al secondo e terzo comma, la restituzione alla produzione per il granturco destinato alla fabbricazione dell'amido viene maggiorata in Italia di 0,30 unità di conto, per 100 chilogrammi di granturco, sempreché quest'ultimo Stato membro

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. SCHILLER

non faccia ricorso alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽³⁾; che, tuttavia, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 360/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, non si tiene conto di detta maggiorazione della restituzione ai fini del calcolo dell'elemento mobile del prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 5, punto I A, lettera b), primo trattino, all'articolo 7, paragrafo 1, e agli articoli 9, 10 e 11 di detto regolamento ; che è quindi giustificato non tenere conto per la determinazione dell'elemento mobile applicabile alle merci non comprese nell'allegato II del Trattato che derivano da detti prodotti trasformati ; che conviene pertanto derogare alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 160/66/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la determinazione degli importi degli elementi mobili applicabili all'importazione in Italia delle merci contemplate dal regolamento n. 160/66/CEE, non si tiene conto della maggiorazione della restituzione alla produzione concessa in tale Stato membro conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 371/67/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

⁽¹⁾ GU n. 195 del 28. 10. 1966, pag. 3361/66.

⁽²⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽⁴⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 13.

REGOLAMENTO N. 876/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 1967

che istituisce per la campagna di commercializzazione 1967/1968 un'integrazione supplementare per i semi di colza e di ravizzone trasformati in Italia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 36,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che in Italia sono state costatate certe difficoltà nel settore dell'industria spremitrice dei semi oleosi;

Considerando che in attesa di un esame più approfondito delle cause delle difficoltà di cui sopra e delle condizioni di produzione nella Comunità, dette difficoltà possono essere sormontate, nella presente campagna, concedendo un'integrazione supplementare ai beneficiari dell'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE per i semi di colza e di ravizzone d'origine comunitaria trasformati in Italia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È istituita un'integrazione definita in appresso « integrazione supplementare » per i semi di colza e di ravizzone raccolti nella Comunità, che durante la campagna di commercializzazione 1967/

1968, vengono posti — in un oleificio situato sul territorio italiano — sotto il controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 116/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi ⁽²⁾.

Articolo 2

L'importo dell'integrazione supplementare per 100 chilogrammi di semi è pari a 0,675 unità di conto.

Articolo 3

1. Il diritto all'integrazione supplementare sorge all'atto della trasformazione dei semi per la produzione di olio. Tuttavia la Repubblica italiana può versare tale integrazione dal momento in cui i semi sono posti sotto controllo, a condizione che per la trasformazione venga costituita una garanzia.

2. L'ammontare dell'integrazione supplementare viene corrisposto al detentore del certificato di cui all'articolo 3 del regolamento n. 116/67/CEE.

Articolo 4

Qualora siano necessarie modalità d'applicazione, queste sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. SCHILLER

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. 111 del 10.6.1967, pag. 2198/67.

REGOLAMENTO N. 877/67/CEE DELLA COMMISSIONE**del 20 novembre 1967****che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

Considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ivi compresi gli alimenti composti a base di cereali per gli animali, sono stati fissati dal regolamento n. 793/67/CEE ⁽³⁾;

Considerando che la differenza tra il prezzo di entrata ed il prezzo cif del prodotto di base, constatata ultimamente, presenta, rispetto al prelievo me-

dio, per taluni prodotti trasformati diversi dagli alimenti composti, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg; che i prelievi attualmente in vigore debbono in conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo primo del regolamento n. 475/67/CEE ⁽⁴⁾, conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 1*

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso che rilevano dal regolamento n. 360/67/CEE ⁽⁵⁾, e che sono ripresi all'allegato del regolamento n. 793/67/CEE, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1967.

Per la Commissione

B. HERINGA

Direttore generale aggiunto

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 266 del 1^o. 11. 1967, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 novembre 1967 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi in u.c./100kg	
		Paesi terzi	S.A.M.A. P.T.O.M.
07.06 ex B	(I) Radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	0,635	0,515
11.01 ex C (II)	(a) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	6,849	6,349
11.01 ex C (II)	(b) altra	3,848	3,598
11.01 ex C (III)	(a) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	5,909	5,409
11.01 ex C (III)	(b) altra	3,315	3,065
11.02 A III a) (1)	(aa) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	7,554	7,054
11.02 A III a) (1)	(bb) altri	3,848	3,598
11.02 A III a) (2)	(aa) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	6,510	6,010
11.02 A III a) (2)	(bb) altri	3,315	3,065
11.02 A III b) (1) (aa)	(11) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	6,849	6,349
11.02 A III b) (1) (aa)	(22) altri	3,848	3,598
11.02 A III b) (1) (bb)	(11) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	5,909	5,409
11.02 A III b) (1) (bb)	(22) altri	3,315	3,065
11.02 A III b) (2)	(aa) d'orzo	5,893	5,643
11.02 A III b) (2) (bb)	(11) avena spuntata	3,315	3,065
11.02 A III b) (2) (bb)	(22) altri	5,058	4,808
11.02 A III b) (3)	(aa) d'orzo	9,318	8,818
11.02 A III b) (3)	(bb) d'avena	5,058	4,808
11.02 A III b) (4)	(aa) d'orzo	3,848	3,598
11.02 A III b) (4)	(bb) d'avena	3,315	3,065
11.06 A	(I) denaturati	0,885	0,455
11.06 B	(I) denaturati	0,885	0,455
11.07 (A) (II)	(a) presentato sotto forma di farina	7,178	6,278
11.07 (A) (II)	(b) altro	5,591	4,691
11.07 (A) (III)	(a) presentato sotto forma di farina	7,178	6,278
11.07 (A) (III)	(b) non nominato	5,591	4,691
11.07 (B)	(II) d'orzo	6,367	5,467
11.07 (B)	(III) altro	6,367	5,467

INFORMAZIONI

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

Atto aggiuntivo n. 2 al bando di gara n. 615

(67/695/CEE)

Il bando di gara n. 615,

per un gara indetta dalla Repubblica del Senegal, pubblicato nel n. 150 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 12 luglio 1967,

concernente

la costruzione, in tre lotti, dei seguenti edifici :

Lotto 1 : 12 centri rurali

Lotto 2 : 1 centro di ricerche zootecniche a Kolda

Lotto 3 : 14 centri per la preparazione del pesce affumicato (metora),

è da completarsi come segue :

1. L'oggetto della gara comprende un quarto lotto costituito dai lavori di costruzione di un centro di ricerche risicole a Djibelor (Regione della Casamance).

2. Data di consegna delle offerte :

Le offerte, in lingua francese ed in duplice copia, debbono pervenire a mezzo raccomandata indirizzata a : Monsieur le Ministre de l'économie rurale — B.P. 465 — Dakar (Senegal), al più tardi entro le ore 18 locali del 19 gennaio 1968.

L'apertura dei plichi avrà luogo il 22 gennaio 1968 alle ore 9 locali, negli uffici del Ministero dell'economia rurale a Dakar.

3. Il capitolato del lotto 4 può essere richiesto :

in Africa :

Scet-Coopération

B.P. 408 — Avenue Roume — Dakar
(Senegal)

in Europa :

Scet-Coopération

5-7, rue Bellini
Puteaux (Hauts-de-Seine) 92 Francia

Prezzo d'acquisto

6.000 franchi C.F.A., pagabili a mezzo assegno bancario o versamento sul conto n. 4373 della Scet-Coopération presso la « Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal » a Dakar.

120 franchi francesi, pagabili a mezzo assegno bancario o versamento sul conto n. 10.165 della Scet-Coopération presso la « Banque nationale pour le commerce et l'industrie — Agence Kléber — 88, bis Av. Kléber » a Parigi 16°.

La ricevuta di versamento o l'assegno dovrà essere allegato alla richiesta.

Le altre indicazioni del bando di gara n. 615 restano invariate.

Statistica agraria n. 8/1967

L'Istituto statistico delle Comunità europee ha pubblicato il numero 8/1967 della serie « Statistica agraria ». Il nuovo fascicolo si compone di tre parti :

1. Consistenza del bestiame
2. Produzione di carne
3. Bilanci d'approvvigionamento della carne.

Questo numero, redatto in due lingue (francese e tedesco), consta di 138 pagine ed è in vendita, al prezzo di Lit. 930, presso gli uffici indicati sul retro della copertina. Il prezzo dell'abbonamento annuo alla serie « Statistica agraria » (almeno 8 numeri) è di Lit. 5.620.

STATISTICA AGRARIA N. 9/1967

L'Istituto statistico delle Comunità Europee ha pubblicato il numero 9/1967 della serie « Statistica agraria ». La nuova pubblicazione consta di due parti :

1. *Cereali destinati all'alimentazione animale*

In questa parte sono presentati, per la prima volta nella serie « Statistica agraria », dei dati sull'utilizzazione dei cereali come alimento per il bestiame dal 1955-56 al 1964-65. Tale statistica — che dovrà certamente essere ancora ampliata — dell'alimentazione animale, in quanto fattore di produzione agricola, svolge in maggior dettaglio le voci relative al foraggio dei bilanci d'approvvigionamento di cereali e costituisce un primo passo verso l'elaborazione di bilanci dei foraggi secondo i vari tipi.

Si forniscono inoltre informazioni sulle quantità di cereali destinate all'alimentazione animale, suddivise secondo la provenienza, secondo che si tratti di produzione propria o di acquisti sul mercato, secondo il tipo di trasformazione e le varie specie animali cui sono destinati. Questi dati di base sono completati da una serie di percentuali, di indici e altri rapporti.

2. *Bilanci di approvvigionamento del vino*

Si ha qui l'aggiornamento, per il 1966-67, dei dati pubblicati fino ad oggi nella medesima serie.

Questo numero, redatto in due lingue (francese/tedesco), si compone di 113 pagine. È in vendita presso gli uffici elencati sul retro della copertina al prezzo di Lit. 930,— o FB 75,—. L'abbonamento annuo alla serie « Statistica agraria » (8-10 numeri) è di Lit. 5.620,— o FB 450,—.

COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

REPERTORIO DELLE IMPRESE SIDERURGICHE DELLA COMUNITÀ

(edizione in formato piccolo)

È uscita una nuova edizione in formato piccolo del repertorio delle imprese siderurgiche della Comunità.

Nella prima parte vi figura l'elenco delle imprese produttrici e delle ditte distributrici, con l'indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo, dei numeri di telefono e di telescrivente e dell'ubicazione degli stabilimenti. La seconda parte è costituita da un secondo repertorio, con informazioni sui programmi di fabbricazione, raggruppati in base ai procedimenti di elaborazione. Infine, in una serie di carte dei paesi membri sono indicati la posizione geografica delle imprese, le parità di vendita, le principali vie fluviali e i transiti ferroviari di frontiera.

La nuova pubblicazione può essere richiesta agli uffici di vendita e di abbonamenti della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, elencati in ultima pagina.

Prezzo : DM 9,60 — FB 120 — FF 12 — Lit 1.500 — Fl. 8,75 — £ 0.17.6 — \$ 2.40.